



Comune di Sarconi

Provincia di Potenza

Città del Fagiolo IGP

AREA TECNICA

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DISCIPLINA DEI PASSI CARRABILI



Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28/09/2022



Pagina 1

Piazza Municipio 11, 85050 Sarconi (PZ) - **Tel. 0975 66016** - Telefax 0975 66917

Cod. Fisc. 8100030767 P.IVA 00250580768

<http://www.comune.sarconi.pz.it>

E-mail: comunesarconi@rete.basilicata.it

(Posta Elettronica Certificata) comune.sarconi@cert.ruparbasilicata.it



AREA TECNICA

Sommario

Art. 1 - Contenuto del Regolamento	3
Art. 2 - Definizione di passo carrabile	3
Art. 3 - Indicazione dei passi carrabili	4
Art. 4 - Ubicazione dei passi carrabili	4
Art. 5 - Disciplina degli accessi	4
Art. 6 - Dimensioni dei passi carrabili.....	5
Art. 7 - Tipologie costruttive.....	5
Art. 8 - Prescrizioni per la costruzione e manutenzione	6
Art. 9 - Autorizzazione di passo carrabile senza opere edili	7
Art. 10 - Autorizzazione di passo carrabile con opere edili.....	8
Art. 11 - Segnaletica e dissuasori di sosta	8
Art. 12 - Determinazione del canone.....	10
Art. 13 - Spese di sopralluogo e di istruttoria.....	10
Art. 14 - Regolarizzare un passo carrabile esistente.....	11
Art. 15 - Passi carrabili provvisori	11
Art. 16 - Subentro di una licenza di passo carrabile.....	11
Art. 17 - Revoca della licenza di passo carrabile a seguito di rinuncia	12
Art. 18 - Ufficio comunale competente.....	12
Art. 19 - Procedura per la richiesta di concessione del passo carrabile.....	12
Art. 20 - Titolo autorizzativo	12
Art. 21 - Durata della concessione del passo carrabile	13
Art. 22 - Sanzioni, revoca e decadenza della licenza di passo carrabile	13
Art. 23 - Responsabilità del richiedente il passo carrabile.....	14
Art. 24 - Norma finale di rinvio.....	14
Art. 25 - Entrata in vigore	14





AREA TECNICA

ALLEGATO 1

Art. 1 - Contenuto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione comunale di "passo carrabile" ai sensi del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del D.P.R. 16/12/1992 n.495 (Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi del Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale. In particolare, esso disciplina la "Concessione di Uso" dell'area pubblica di fronte al passo carrabile, l'autorizzazione dei lavori occorrenti per l'interruzione degli eventuali marciapiedi od altri occorrenti esclusivamente per facilitare l'accesso alle proprietà laterali, nonché l'iter amministrativo del procedimento.
2. Le opere connesse con l'apertura dell'accesso (quali ad esempio colonnine di recinzione, cancelli e muretti di recinzione) dovranno seguire il procedimento previsto dal Regolamento Edilizio, da Norme Tecniche di Attuazione del R.U. e dalle vigenti normative in materia di urbanistica.

Art. 2 - Definizione di passo carrabile

3. Per la definizione di "passo carrabile" si rinvia all'art. 3, comma 1, punto 37) del D.LGS n° 285/1992 Codice della Strada che lo definisce come "accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli".
4. Il passo carrabile può essere individuato da apposito manufatto stradale ovvero a raso senza opere ed apprestamenti:
 - a) Passi carrabili individuati da apposito manufatto stradale costituito generalmente da listoni di pietra o altro materiale, abbassamenti o intervalli lasciati nei marciapiedi o comunque da modifiche del piano stradale intese a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Appartengono a questa categoria anche i passi carrabili che interessano parcheggi, percorsi riservati pedonali o ciclabili individuati dalla sola segnaletica stradale.
 - b) Passi carrabili a "raso" con il manto stradale, privi di manufatto o comunque di un'opera visibile e che non interessino percorsi pedonali (la banchina stradale non costituisce manufatto o percorso pedonale riservato).
5. Sono inoltre considerati passi carrabili gli accessi ad aree destinate all'esposizione, vendita, manutenzione dei veicoli.
6. Non sono considerati passi carrabili gli accessi ad aree non aventi per destinazione d'uso lo stazionamento o la circolazione dei veicoli, quali ad esempio negozi e uffici.
7. Qualunque accesso veicolare dall'area pubblica all'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli deve essere sempre:
 - a) autorizzato ai sensi dell'art. 22 D.LGS n° 285/1992 "Codice della Strada", dell'art. 46 del DPR 495/1992 e secondo le disposizioni del presente Regolamento comunale;
 - b) individuato mediante l'apposizione del cartello cui all'art. 120 fig. II 78 del DPR 495/1992;
 - c) individuato mediante specifica numerazione civica ovvero mediante i dati catastali della particella destinata alla sosta del veicolo.
8. Tutte le aree private aperte al pubblico transito veicolare, cioè non dotate di passo carrabile, si intendono gravate di servitù di pubblico passaggio e quindi assimilate alle strade pubbliche, ove la regolamentazione e la segnaletica stradale spettano al Comune ai sensi del combinato disposto degli art.li 37, comma 1, lettera c) e 38 comma 10 del D.LGS 285/1992 "Codice della Strada".





AREA TECNICA

Art. 3 - Indicazione dei passi carrabili

2. La presenza del passo carrabile viene evidenziata attraverso apposito segnale indicante divieto di sosta, conforme a quanto stabilito dall'art. 120, comma 1, lettera "e", del regolamento di Attuazione del Codice della Strada. Esso, in particolare, dovrà contenere lo stemma del Comune e l'iscrizione "Comune di Sarconi", oltre agli estremi della concessione. La mancata indicazione dell'Ente e degli estremi della concessione comporta l'inefficacia del divieto. Il Comune di Sarconi darà indicazioni affinché il titolare della concessione possa reperire il segnale per conto proprio con le necessarie caratteristiche.
3. L'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e spese del soggetto titolare della concessione.

Art. 4 - Ubicazione dei passi carrabili

1. I passi carrabili devono essere realizzati in conformità a quanto stabilito dall'art. 46 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni ed avere inoltre un'ubicazione tale da:
 - Non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione veicolare e pedonale sulla strada;
 - Agevolare le manovre dei veicoli in ingresso o in uscita dal passo carrabile.
2. In caso di locali o aree prospicienti su portici, il passo carrabile si intende ubicato fra l'area privata ad uso pubblico e la strada pubblica. La pavimentazione relativa all'area carrabile che attraversa il portico deve essere valutata di volta in volta in considerazione della pavimentazione del portico stesso e delle caratteristiche del contesto storico - architettonico ed urbanistico in cui si colloca.
3. In caso di locali o aree prospicienti strade o parcheggi privati ad uso pubblico il passo carrabile si intende ubicato fra l'area privata o locale adibito alla sosta o al transito dei mezzi e la strada o parcheggio privato ad uso pubblico.
4. Nelle strade urbane il passo carrabile dista almeno 12 metri dall'intersezione stradale più vicina - sia che l'intersezione sia posta sul medesimo lato del passo carrabile che sul lato opposto - misurati dall'intersezione dei cigli stradali fino al punto del passo carrabile più prossimo all'intersezione.
5. L'ufficio competente può richiedere distanze maggiori solo per motivi di sicurezza o di visibilità: in ogni caso, il passo carrabile deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada interessata.
6. La distanza di cui all'art. 46 comma 2 lett. a) del D.P.R. 16.12.1992 n° 495 è derogabile nel caso di passi carrai esistenti, autorizzati o comunque realizzati prima dell'entrata in vigore del regolamento cui al DPR 16.12.1992 n. 495 nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento.
7. Gli Uffici competenti valutano le situazioni relative ad immissioni, su strade della rete locale, di strade senza uscita e/o di strade con scarsa circolazione dinamica, funzionalmente assimilabili ad accessi privati, al fine di definire se tali immissioni costituiscono intersezione stradale per l'applicazione della norma di cui all'art. all'art. 46 comma 2 lett. a) del D.P.R. 16.12.1992 n° 495, relativa alla distanza minima.
8. La distanza di cui all'art. 46 comma 2 lett. a) del D.P.R. 16.12.1992 n° 495 è, inoltre, derogabile, per i lotti ad angolo di larghezza inferiore a mt.12, ricadenti nel centro urbano, nelle Zone Omogenee "A" del vigente R.U., per gli interventi di Nuova Costruzione, Demolizione/Ricostruzione e Ristrutturazione Edilizia, eseguiti nel rispetto dell'Art.41 sexies della L.1150/42, che impone la dotazione minima di 1 metro quadro per ogni 10 metri cubi di costruzione e, comunque, in misura non inferiore a uno stallo di sosta per ogni unità immobiliare, a condizione che siano adottati idonei accorgimenti per garantire la sicurezza della circolazione.

Art. 5 - Disciplina degli accessi

1. Per motivi di sicurezza stradale - in funzione della classificazione delle strade - l'accesso alla proprietà privata dalla strada pubblica avviene con modalità diverse. Nelle strade con maggiore traffico e/o di





AREA TECNICA

- maggiori dimensioni gli accessi sono progettati prevedendo corsie che hanno lo scopo di allontanare il punto di conflitto tra chi entra/esce dalla autorimessa e chi percorre la strada pubblica.
2. Per "accessi diretti" si intendono quegli accessi privi di tali corsie che dalla strada pubblica conducono alla proprietà privata.
 3. Non possono essere realizzati passi carrabili in corrispondenza di aree riservate ad altre componenti della mobilità (ad esempio interferenti con fermate del trasporto pubblico collettivo di linea o attraversamenti pedonali).
 4. Gli accessi sono localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo e realizzati in modo da consentire un'agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale.
 5. Al fine di favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale ed eliminare la fermata in attesa sulla sede stradale dei veicoli in uscita o in ingresso dei passi carrabili, i cancelli o i portoni sono arretrati sino a garantire la sicurezza stradale e quindi ubicati oltre il suddetto tratto, anche per evitare l'arresto in attesa dei veicoli sulla sede stradale.
 6. Nel caso in cui, a causa di impossibilità costruttive o per limitazioni della fruibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare i cancelli o i portoni, sono autorizzati sistemi di apertura automatica.
 7. Nel caso di nuove costruzioni o di demolizioni e ricostruzioni, qualora si tratti di insediamenti con elevata affluenza e/o a forte carico urbanistico, di natura pubblica o privata, l'accesso pedonale è distinto da quello per i veicoli.
 8. Non sono consentiti nuovi passi carrabili, oppure la trasformazione di quelli esistenti o la variazione d'uso degli stessi, quando possa derivarne pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione, in particolare in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 285/92.
 9. È consentito il rilascio dell'autorizzazione di passo carrabile per gli accessi carrabili siti a distanze inferiori a quelle fissate dal comma 2 lettera a) dell'art. 46 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, nel caso sia tecnicamente impossibile procedere con l'adeguamento di cui all'art. 22, comma 2 del C.d.S. .

Art. 6 - Dimensioni dei passi carrabili

1. Gli accessi/passi carrabili devono essere realizzati con apertura d'accesso dal suolo pubblico di dimensione compresa tra un limite minimo di m. 2,10 ad un limite massimo di m.12,00; in casi particolari possono essere concesse deroghe per misure inferiori, qualora la necessità venga adeguatamente motivata nella domanda.
2. La larghezza del varco dovrà essere comunque dimensionata in modo tale da permettere la agevole manovra di entrata/uscita dall'area di sosta laterale alla strada, senza invasione della opposta corsia di marcia o delle aree di sosta frontali al varco, se esistenti.
3. Per stabilire la larghezza del varco del passo carrabile si considera ciglio della strada il limite della carreggiata corrispondente al cordolo del marciapiede, ovvero in caso di assenza di questo, dal confine tra proprietà privata e la strada pubblica, a prescindere alla presenza o meno di aree destinate alla sosta.

Art. 7 - Tipologie costruttive

1. I passi carrabili sono di due tipi:
 - a) Passi carrabili a "raso", cioè realizzati senza interventi per la modifica del marciapiede (perché assente o posto alla medesima quota della carreggiata stradale);
 - b) Passi carrabili "in opera" nei casi in cui sia presente un marciapiede rialzato che renda necessaria la realizzazione di un raccordo di quota con la carreggiata stradale. Tale raccordo è realizzato con lastre





AREA TECNICA

rettangolari di materiale lapideo e volta testa (elementi d'angolo) che ne definiscono i contorni; la pavimentazione relativa all'area del marciapiede occupata dal passo carrabile è realizzata con materiale uguale a quello del marciapiede (es. in conglomerato bituminoso). Può essere previsto che la pavimentazione sia in materiale diverso (ad es. cubetti di porfido) da quello del marciapiede. Tale accorgimento serve a migliorare la visibilità dello spazio del marciapiede occupato dal passo carrabile.

2. Il passo carrabile è realizzato assicurando la continuità del piano del marciapiede indipendentemente dalla tipologia autorizzata. In casi eccezionali, ad esempio qualora la realizzazione dello scivolo determini un eccessivo restringimento della sezione percorribile del marciapiede, costituendo un peggioramento delle condizioni di sicurezza pedonale, possono essere ipotizzate differenti soluzioni per il superamento del dislivello tra marciapiede e carreggiata stradale.

Art. 8 - Prescrizioni per la costruzione e manutenzione

1. Nel caso di accessi carrai direttamente dalla strada (garage, officine, locali deposito, ecc.) le serrande, cancelli, sbarre ecc. devono essere motorizzati, radiocomandati a distanza e muniti di apposita luce di segnalazione.

2. Gli elementi di chiusura dell'accesso carrabile non devono aprirsi verso le aree destinate all'uso pubblico.

3. Nel caso di passi carrai afferenti ad immobili aventi destinazione non abitativa od a immobili composti da più di 8 unità immobiliari abitative l'accesso carrabile dovrà essere separato da quello pedonale, quest'ultimo dovrà avere una larghezza non inferiore a cm. 120.

4. Per passi carrai relativi ad aree destinate a stazionamento di tre o più veicoli il Comune può imporre misure diverse in relazione ai raccordi con la viabilità e al mantenimento dei percorsi pedonali.

5. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, deve essere arretrato l'elemento di chiusura allo scopo di consentire la sosta di un veicolo in attesa di ingresso fuori della carreggiata (ml. 4,50 per le autovetture). La zona di arretramento deve essere sempre pavimentata. All'arretramento si può derogare nel caso di obiettive impossibilità costruttive, per gravi limitazioni alla godibilità della proprietà privata o per accessi su strade senza sbocco o comunque con traffico estremamente limitato.

6. Per le aree di sosta laterali già esistenti, anche se realizzate in epoca successiva all'entrata in vigore del codice della strada, non è necessario procedere all'arretramento del sistema di chiusura o procedere alla sua meccanizzazione, qualora esista un'area di manovra prospiciente il varco che permetta lo stazionamento del veicolo, per il tempo necessario ad effettuare l'apertura o la chiusura del cancello/serranda, senza arrecare intralcio alla circolazione veicolare ovvero quando il passo carrabile sia posto in fregio a strade senza uscita o a strade con scarsa circolazione dinamica.

7. L'area alla quale si accede deve essere idonea allo stazionamento od alla circolazione dei veicoli, sono quindi escluse vetrine, sporti dei negozi o vani scale.

8. La larghezza dell'accesso deve essere tale da non comportare modifiche alla geometria stradale esistente o l'istituzione di divieti di sosta oltre quello relativo al solo passo carrabile.

9. L'accesso carrabile non può coincidere con attraversamenti pedonali o ciclabili e fermate autobus.

10. La realizzazione dell'accesso non deve comportare l'interruzione di spartitraffico o salvagente di divisione tra le carreggiate stradali.

11. Se per realizzare un nuovo accesso carrabile si deve modificare il marciapiede occorre ottenere l'apposita autorizzazione di alterazione del suolo pubblico da parte del Settore Ambiente.

12. L'autorizzazione alla modifica del marciapiede deve essere richiesta dallo stesso soggetto che poi presenta l'istanza di licenza di passo carrabile.





AREA TECNICA

13. I lavori di modifica del marciapiede, come rappresentato nell'allegato 1 del presente regolamento dove vengono raffigurati gli schemi tecnici delle varie tipologie degli scivoli di accesso, devono essere realizzati a cura e spese del concessionario in maniera tale da rispettare le seguenti condizioni:

- a. l'inserimento della rete elettrosaldata nel massetto sottostante, in maniera tale da rendere carrabile il marciapiede;
- b. il dislivello tra la carreggiata stradale ed il limite del marciapiede carrabile non deve superare cm.2,5;
- c. i raccordi pedonali laterali tra la parte abbassata ed il marciapiede non modificato non devono superare la pendenza del 15% (D.M.236/1989);
- d. lo scivolo di salita sul marciapiede non deve essere realizzato oltre il limite del marciapiede stesso, interessando la cunetta per lo scolo delle acque meteoriche stradali;
- e. lo scivolo dovrà avere la dimensione del passo carrabile richiesto aumentata di m. 1;

14. Non sono ammessi passi carrabili con accessi rialzati rispetto alla strada pubblica o il marciapiede, dovrà pertanto sempre realizzarsi l'abbassamento del ciglio del marciapiede e della soglia dell'area laterale idonea alla sosta.

15. Gli accessi e le diramazioni sono costruiti con materiali di caratteristiche tali, e sempre mantenuti in modo da evitare apporto sulla sede stradale di materie di qualsiasi natura e/o lo scolo sulla medesima delle acque; sono inoltre pavimentati con materiali non necessariamente impermeabilizzanti per l'intero tratto e comunque per una lunghezza non inferiore a 50 metri a partire dal margine della carreggiata della strada da cui si diramano.

16. Lo scivolo sul ciglio del marciapiede dovrà essere sempre realizzato con cordolo in cls prefabbricato ovvero con il medesimo materiale del cordolo esistente del marciapiede dotato di voltatesta di raccordo con i bordi esistenti;

17. In caso di nuova pavimentazione del manto stradale o di marciapiede che modifica le quote altimetriche, i proprietari dei passi carrabili o degli accessi adeguano i medesimi alle nuove quote.

18. Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso. I titolari del passo carrabile cureranno altresì che gli elementi di individuazione della concessione indicati sul cartello (numero e data di concessione) siano sempre leggibili.

19. La manutenzione ordinaria e straordinaria del marciapiede sarà a carico dell'amministrazione comunale. Rimarrà a carico del titolare della licenza ogni danno causato dallo stesso.

20. Qualora si presentassero casi atipici e/o singolari, non rientranti nella casistica sopraesposta, determinati da preesistenze di carattere vincolante e di fatto inamovibili – in assenza di soluzioni alternative o che costituiscano gravissimo pregiudizio economico per il richiedente – potranno essere concesse deroghe, solo nel caso sussista la possibilità di specifici provvedimenti di regolamentazione del traffico veicolare nell'area, che non costituiscano lesioni all'interesse pubblico generale.

Art. 9 - Autorizzazione di passo carrabile senza opere edili

1. La richiesta di autorizzazione di passo carrabile esistente, la sua regolarizzazione, in assenza di opere edili, è sottoposta ad autorizzazione del Comune, previa domanda da parte del proprietario oppure, nel caso di condominio, dell'amministratore, o da uno dei proprietari di un immobile, all'interno del condominio stesso, che si assume la responsabilità e gli oneri.

2. L'individuazione del tipo di passo carrabile (come indicato all'articolo 7 lett. a) e b) è effettuata dall'Ufficio comunale competente a rilasciare l'autorizzazione, secondo la natura dei luoghi e le caratteristiche delle strade interessate.





AREA TECNICA

3. La domanda di passo carrabile deve essere presentata sul modello disponibile sul sito del Comune, dovrà contenere tutte le informazioni e gli allegati richiesti, necessari per l'istruttoria della pratica.
4. L'autorizzazione sarà rilasciata entro 60 giorni dalla data di presentazione all'Ufficio protocollo. Il termine sarà interrotto in caso di integrazioni o domande incomplete.
5. Nel caso di domande incomplete di documentazione, l'ufficio procedente assegnerà al richiedente un termine massimo di integrazione documentale non superiore a 30 giorni, decorso il quale la domanda di passo carrabile verrà archiviata.
6. Nel caso in cui il rilascio dell'autorizzazione di passo carrabile fosse subordinato ad interventi di elettrificazione di cancelli/serrande o altri interventi minori, non soggetti a titolo abilitativo edilizio, l'ufficio procedente assegnerà un termine, scaduto il quale, in caso di inerzia del richiedente, la domanda di passo carrabile verrà rigettata.
7. In ogni caso, qualora l'istanza non venga integrata o venga dato corso alle prescrizioni impartite dall'Ufficio, la pratica verrà rigettata.
8. L'autorizzazione di passo carrabile sarà rilasciata dopo la verifica dell'effettuazione degli eventuali interventi richiesti dagli uffici comunali.
9. L'Ufficio può autorizzare il titolare dell'autorizzazione a tracciare a propria cura e spese segni orizzontali, in conformità con quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, delimitanti il passo carrabile, con modalità previste nel presente Regolamento e indicate nel provvedimento autorizzativo.

Art. 10 - Autorizzazione di passo carrabile con opere edili.

1. Qualora la realizzazione del passo carrabile richieda l'esecuzione di lavori edili, quali ad esempio l'apertura di recinzioni, la realizzazione di colonne di sostegno, o modifiche dell'esistente, l'autorizzazione al passo carrabile viene rilasciata mediante procedimento presentato al SUAP, che provvede all'acquisizione del parere favorevole da parte dell'ufficio tecnico per gli aspetti di natura edilizia. Alla pratica devono essere allegati gli elaborati prescritti in relazione al regime urbanistico e vincolistico cui il sito di intervento è sottoposto.
2. Per tali interventi deve essere acquisito nell'ambito del suddetto procedimento il parere obbligatorio del Settore Polizia Locale per gli aspetti relativi alla sicurezza stradale e del Settore Ambiente per gli interventi che comportano alterazione del suolo pubblico, nei termini di legge.
3. Il titolo abilitativo rilasciato dal SUAP con le suddette modalità costituisce autorizzazione per l'apertura o modifica di accessi carrabili sulle strade pubbliche ai sensi del D.Lgs. 285/92 ai fini dell'apposizione a cura e spese dell'interessato del previsto cartello (art. 120 del D.P.R. 495/92 e successive modifiche e integrazioni).
4. Il costo delle opere e della relativa manutenzione è a totale carico dell'interessato.
5. Il titolo abilitativo edilizio rilasciato con diverse modalità ha rilievo solo sul suolo privato e, pertanto, non esime il proprietario dall'obbligo di munirsi dell'autorizzazione di passo carrabile.
6. In caso di revoca dell'autorizzazione di passo carrabile, il cartello deve essere rimosso a cura e spese dell'interessato.
7. In caso di cambio di destinazione d'uso che renda l'area non idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, l'autorizzazione per il passo carrabile è revocata. In tal caso, il titolare del passo carrabile è obbligato a dare comunicazione tempestiva all'Ufficio preposto al rilascio della autorizzazione.

Art. 11 - Segnaletica e dissuasori di sosta

1. Il passo carrabile dovrà essere individuato dall'apposito cartello di cui all'art. 120, comma 1, lettera c), del D.P.R. 495/1992 (fig. II 78) posto, di norma, a destra del varco, in posizione parallela all'asse della





AREA TECNICA

strada; tuttavia, per particolari esigenze potrà essere applicato su porte, cancelli, recinzioni, ovvero basculanti, in modo pienamente visibile da parte degli utenti della strada, con una altezza compresa tra 1.50 e 2.20 mt.

2. I segnali di passo carrabile modificati o che siano stati vandalizzati, possono essere rimossi dall'Amministrazione Comunale a spese degli interessati previa diffida a provvedere in proprio, da parte del Comando di Polizia Locale, notificata alla parte con un anticipo comunque non inferiore a 15 giorni alla data fissata per la rimozione del pannello.

3. Per il titolare dell'autorizzazione sussiste l'obbligo di mantenere in perfetta efficienza il segnale stradale e la sagoma limite del passo carrabile al fine di permettere agli utenti della strada di individuare la zona interessata dal divieto di sosta in modo chiaro ed inequivocabile.

4. L'autorizzazione al passo carrabile resa visibile ai terzi con l'apposito segnale consente di richiedere l'intervento della Polizia Locale, compatibilmente con le esigenze tecniche e/o operative al momento della chiamata, qualora lo spazio pubblico prospiciente l'area del passo carrabile sia occupato da veicoli in sosta. In alternativa si può richiedere l'intervento di altre forze di polizia abilitate all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada, D. L.vo 285/1992 e s.m.i.

5. Nel caso in cui una strada avesse una larghezza limitata che non consenta l'agevole accesso alla proprietà laterale o l'uscita dei veicoli, nell'impossibilità di arretrare l'eventuale cancello o allargamento dell'apertura, su richiesta dell'interessato potrà essere istituito il divieto di sosta con rimozione anche sul lato opposto all'area antistante l'accesso, mediante l'apposizione delle strisce giallo nero, sul cordolo del marciapiede oppure sul cordolo stradale, come da fig. II 448 art. 152 del DPR 495/1992.

6. Nel caso in cui sia necessario, a causa della conformazione della strada. Istituire il divieto di sosta prima e dopo l'apertura carrabile per consentire l'agevole ed in sicurezza passaggio del veicolo, sarà possibile estendere il divieto di sosta oltre l'apertura carrabile sino a 2 metri complessivi, da assegnare prima e/o dopo l'apertura, evidenziato sul cordolo del marciapiede con apposite strisce giallo nero che delimitano il tratto soggetto a divieto di sosta. In casi particolari potranno essere previste misure superiori.

7. Nell'ipotesi di cui ai punti precedenti, il titolare sarà assoggettato al pagamento del canone unico patrimoniale con tariffa dei passi carrabili, sia per i metri quadrati dell'apertura, che per i metri quadrati derivanti dall'istituzione del divieto di sosta sul lato opposto all'accesso carrabile. L'eventuale estensione laterale sino a 2 metri complessivi, come previsti dal comma precedente, sono compresi nel canone unico dei metri quadrati dell'apertura carrabile. Tale estensione dovrà essere autorizzata dall'ufficio competente.

8. Inoltre, a protezione dei passi carrabili possono essere inoltre autorizzati, previa presentazione di richiesta da parte del proprietario corredata da progetto, i seguenti dispositivi:

a) dissuasori fisici della sosta (fittoni) sul lato stradale del passo carrabile, nei seguenti casi e con le seguenti modalità:

- su marciapiede o passaggio pedonale, qualora la larghezza del medesimo consenta il mantenimento dell'accessibilità e del passaggio, anche nel rispetto delle disposizioni vigenti sull'abbattimento delle barriere architettoniche;
- sulla sede stradale in linea con alberi, pali ed altri dispositivi già esistenti, in quanto in tale caso essendo già presenti in sede elementi di ostacolo, i dissuasori non creano ulteriore intralcio o pericolo per la circolazione.

b) modifiche della regolamentazione della circolazione: per consentire le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione dell'accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano (ad es. modifica della sosta esistente) solo nei casi in cui il passo carrabile sia rispondente alle caratteristiche dimensionali previste dal presente Regolamento. È possibile ipotizzare lo stesso tipo di interventi per quei passi carrabili il cui dimensionamento risulti ridotto rispetto allo standard previsto, ma non sia possibile adeguarli





AREA TECNICA

ampliandone la larghezza. Tale impossibilità deve essere ricondotta a motivazioni plausibili e tecnicamente verificabili, e deve essere dichiarata e documentata dal richiedente.

c) delineatori di accesso previsti dall'art. 174 comma 3 lettera f) del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495, per evidenziare un accesso carrabile che non risulti ben individuabile a causa dell'assenza di elementi di chiusura, di colonne, pilastri o stipiti, oppure per separare più passi carrabili aventi un unico accesso od abbassamento del marciapiede, nei casi consentiti. I delineatori di accesso sono costituiti da paletti a sezione circolare in ferro, di diametro esterno mm. 80, trattati contro la corrosione, con tappo superiore ed aventi superficie a strisce alterne bianche e rosse rifrangenti ognuna di altezza di cm. 20. I paletti devono avere altezza minima da terra di metri 1 ed essere collocati ai lati dell'accesso sulla proprietà privata al limite dell'area ad uso pubblico. Tra i delineatori non deve intercorrere una distanza diversa da quella indicata sulla Concessione come larghezza del passo carrabile.

d) specchi parabolici sul lato stradale del passo carrabile o su quello opposto, se l'uscita con veicoli dal passo/ accesso carrabile risulta difficoltosa a causa della visuale coperta da elementi fissi (edifici, alberature, siepi, ecc.).

9. L'Ufficio verifica l'idoneità tecnica del passo carrabile ed accerta quali siano gli spazi di manovra reali, tenendo conto del rapporto tra la larghezza del passo carrabile e la larghezza della carreggiata.

10. L'acquisto, installazione/realizzazione e la manutenzione di manufatti e segnaletica orizzontale sono a carico del richiedente, che dovrà attenersi a quanto specificato nell'atto autorizzativo circa i requisiti tecnici ed estetici e l'esatta collocazione.

Art. 12 - Determinazione del canone

1. Il rilascio della concessione del passo carrabile è subordinato al pagamento di un canone applicato in conformità del regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160., artt. 816-836), le cui tariffe sono deliberate con atto della Giunta Comunale.

2. La misurazione delle aperture e l'applicazione del conseguente canone è effettuata con tolleranza pari al 5% della misura del passo carrabile.

3. Il divieto di utilizzazione di detta zona da parte della collettività non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. In tal caso il canone è commisurato alla superficie occupata, risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità di un metro lineare.

4. Qualora, su richiesta dell'interessato l'autorizzazione del passo carrabile preveda l'estensione del divieto di sosta lateralmente oltre l'apertura carrabile, superiore ai 2 metri lineari complessivi come da art.11 comma 7 del presente regolamento, e/o sul lato opposto della strada con l'apposizione della segnaletica, sempre indicata all'art.11 del presente regolamento, il canone dovrà essere corrisposto anche per l'ulteriore superficie occupata, per la profondità di un metro lineare.

6. Il mancato pagamento del canone entro i termini comporta la decadenza della concessione del passo carrabile ai sensi dell'art.22 del presente regolamento.

7. All'interno della Zona "A" del R.U. il canone è stabilito al 50%.

Art. 13 - Spese di sopralluogo e di istruttoria

È istituito il diritto di istruttoria ed eventuale sopralluogo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 comma 3 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e successive modifiche e integrazioni). I relativi importi sono approvati con deliberazione della Giunta Comunale.

Per i passi carrabili che interessano strade di proprietà di altri enti e che ricadono all'interno del centro abitato è necessario acquisire il nulla osta da parte dell'Ente proprietario della strada.





AREA TECNICA

Art. 14 - Regularizzare un passo carrabile esistente

1. La concessione del passo carrabile è rilasciata nei limiti di cui al comma 9 dell'art. 22 del vigente Codice della Strada e degli artt. 45 e 46 del Regolamento di Attuazione di detto Codice.
2. Quando un accesso già esistente è caratterizzato dalla presenza di manufatti, ma risulta privo della relativa licenza di passo carrabile, è obbligatorio provvedere alla regolarizzazione, mediante presentazione di apposita richiesta al Servizio comunale competente entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento.
3. La documentazione presentata dovrà essere idonea a dimostrare l'esistenza dell'accesso/passo carrabile alla data indicata.
4. L'Ufficio, verificata l'idoneità della documentazione presentata, valuta la possibilità di deroga degli accessi/passi carrabili esistenti, realizzati in ossequio alle disposizioni Urbanistico-Edilizie in vigore all'atto della loro costruzione ovvero di fabbricato esistente per cui sia stata accolto il cambio di destinazione d'uso.
5. I suddetti accessi/passi carrabili possono essere autorizzati allo stato di fatto esistente, qualora non sia possibile l'adeguamento alle condizioni stabilite nei precedenti articoli. È fatto salvo l'obbligo di adottare gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza della circolazione, quali la messa in opera di automatizzazione dei sistemi di apertura, segnalazioni visive di allarme per gli utenti della strada e, se dal caso, di idoneo specchio per gli utilizzatori dei passi, nonché qualsivoglia ulteriore prescrizione venga prevista in sede di rilascio dell'autorizzazione.
6. Sono sottoposti alla procedura di regolarizzazione, previo nulla-osta dei settori competenti, anche tutti i passi e accessi carrabili non più corrispondenti alla normativa attualmente in vigore.
7. L'Amministrazione comunale si riserva di respingere l'istanza di regolarizzazione per motivi di interesse pubblico con apposito provvedimento adottato previo parere degli Uffici interessati, ciascuno per le proprie competenze.
8. Tutti gli accessi e passi carrabili esistenti sono comunque assoggettati al canone unico patrimoniale, anche qualora non siano regolarizzati nei termini di cui al presente articolo.
9. Il mancato adeguamento nei termini previsti alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione dell'art. 22 del presente Regolamento.

Art. 15 - Passi carrabili provvisori

1. È consentito chiedere l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri, lo svolgimento di attività e manifestazioni, ecc.
2. I passi carrabili provvisori rispettano le norme previste per quelli definitivi, nel caso ciò non sia possibile, in sede di concessione degli stessi vengono stabilite prescrizioni a tutela della sicurezza, in particolare prevedendo idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dalle intersezioni.
3. Il segnale indicativo del passo carrabile provvisorio (art. 120 del D.P.R. 495/92 e successive modifiche e integrazioni) ha le stesse caratteristiche del cartello di passo carrabile, integrato da una scritta aggiuntiva riportante gli estremi e la data di Scadenza del titolo concessorio.

Art. 16 - Subentro di una licenza di passo carrabile

Qualora occorra modificare l'intestatario di una licenza di passo carrabile, ovvero assegnare alla licenza esistente un nuovo nominativo (per trasferimento di proprietà, decesso dell'intestatario, variazione del locatario, ecc.), si deve presentare richiesta di voltura sull'apposito modello al Servizio comunale competente.





AREA TECNICA

Art. 17 - Revoca della licenza di passo carrabile a seguito di rinuncia

1. Se i titolari non hanno più interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne la revoca con apposita domanda al Comune.
2. Qualora il passo carrabile sia "in opera", cioè individuato da apposito manufatto stradale, la rinuncia alla licenza di passo carrabile comporta l'eliminazione della possibilità di accesso con veicoli dall'area ad uso pubblico all'area ad uso privato e viceversa. Non possono essere pertanto cancellate licenze di passo carrabile qualora permangono gli elementi fisici (quali abbassamento od interruzione del marciapiede, ecc..) che ne hanno comportato il rilascio. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.
3. Pertanto, il richiedente la revoca dovrà in primo luogo eliminare tutte le eventuali opere che consentono il transito veicolare sui percorsi pedonali. In particolare, si deve procedere a ripristinare i marciapiedi eliminando eventuali scivoli od interruzioni prima di chiedere la revoca della licenza di passo carrabile.
4. Sarà quindi necessario chiedere preventivamente l'autorizzazione per il ripristino delle condizioni originarie del marciapiede. A seguito di verifica positiva del ripristino da parte dell'ufficio competente, si potrà procedere alla revoca della licenza, di cui verrà data comunicazione al richiedente.

Art. 18 - Ufficio comunale competente

1. Nel caso in cui sia necessario ottenere l'autorizzazione per un passo carrabile con opere edili ai sensi dell'art.10, la richiesta di autorizzazione al passo carrabile deve essere presentata esclusivamente mediante procedimento SUAP, nel cui ambito sono acquisiti i pareri obbligatori sotto il profilo della sicurezza stradale del Settore Polizia Locale e del Settore Ambiente per gli aspetti inerenti l'alterazione del suolo pubblico e sotto il profilo tecnico
2. Per tutti gli altri casi, l'istruttoria delle domande ed il rilascio della licenza per la realizzazione/voltura/cancellazione del titolo autorizzativo di passo carrabile ai sensi dell'art. 22 C.d.S. compete al SUAP.
3. Il Settore Servizi Finanziari è l'ufficio competente in ordine alle procedure afferenti all'applicazione del Canone Unico patrimoniale ai sensi del vigente Regolamento Comunale.
4. Per semplificare ed agevolare la gestione del procedimento, gli uffici interessati individuano modalità di raccordo anche mediante il supporto del gestore del canone unico patrimoniale, affinché siano condivise le informazioni dei rispettivi registri e banche dati e sia promossa l'attivazione di un unico sportello per il pubblico.

Art. 19 - Procedura per la richiesta di concessione del passo carrabile

1. L'apertura dei nuovi passi carrabili o la modifica di quelli esistenti è soggetta ad autorizzazione del Comune, previa domanda da parte del proprietario oppure, nel caso di condominio, dell'amministratore se previsto, o dal proprietario di un immobile che si assume la responsabilità e gli oneri,
2. Qualora la richiesta di passo carrabile venga fatta da un singolo condomino proprietario per l'accesso a un'area condominiale, la concessione può essere rilasciata, fatti salvi i diritti di terzi
3. La domanda dovrà essere prodotta utilizzando la modulistica approvata dall'Amministrazione e resa disponibile sul sito istituzionale.

Art. 20 - Titolo autorizzativo

1. I titoli autorizzativi relativi all'esercizio di passo carrabile di cui al presente regolamento sono accordati senza pregiudizio dei diritti dei terzi, subordinatamente alle eventuali condizioni e prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo cui sono assoggettati, e potranno essere revocati o modificati unilateralmente





AREA TECNICA

dall'Amministrazione Comunale in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'amministrazione sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

2. Il rilascio della concessione è subordinato alla presentazione della ricevuta di versamento del canone unico patrimoniale.

3. La scelta fra i vari tipi di passo carrabile, descritti al precedente art. 7, è effettuata dall'ufficio comunale competente a rilasciare l'autorizzazione, secondo la natura dei luoghi e le caratteristiche delle strade interessate.

4. Qualora la realizzazione del passo carrabile richieda l'esecuzione di lavori edili, quali ad esempio l'apertura di recinzioni, la realizzazione di colonne di sostegno, l'autorizzazione al passo carrabile viene rilasciata sulla base del parere favorevole dell'ufficio tecnico. Il costo delle opere e della relativa manutenzione è a totale carico dell'interessato.

5. A protezione dei passi carrabili può essere autorizzata, previa presentazione di richiesta da parte del proprietario, la realizzazione della segnaletica orizzontale e l'apposizione di dissuasori di sosta, come indicato all'art.11 del presente regolamento.

6. Il titolo abilitativo edilizio che evidenzia anche la connessione tra struttura su suolo privato e accesso su suolo pubblico ha rilievo solo sul suolo privato e pertanto non esime il proprietario dall'obbligo di munirsi dell'autorizzazione di passo carrabile.

7. La fine dei lavori è comunicata formalmente dal titolare dell'autorizzazione, l'ufficio comunale competente, previa verifica di conformità, rilascia l'autorizzazione con relativo numero e data da riportare sul segnale indicativo del passo carrabile (art. 120 del D.P.R. 495/92 e successive modifiche e integrazioni).

8. Qualora i lavori per l'apertura del passo carrabile non vengano eseguiti entro il termine indicato nell'autorizzazione, quest'ultima decade, salvo la possibilità di concedere una proroga motivata su richiesta dell'interessato.

9. In caso di cambio di destinazione d'uso che renda l'area non idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, l'interessato deve presentare domanda di rinuncia alla licenza di passo carrabile e provvedere al ripristino del marciapiede ai sensi dell'art.17 del presente Regolamento.

10. L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

Art. 21 - Durata della concessione del passo carrabile

La concessione si intende priva di effetti giuridici allo scadere del ventinovesimo anno dal rilascio, salvo rinnovo alla scadenza.

Art. 22 - Sanzioni, revoca e decadenza della licenza di passo carrabile

1. Il procedimento sanzionatorio per le violazioni alle norme del presente regolamento è stabilito dalla L. 24.11.81, n. 689.

2. La sanzione edittale per le violazioni alle norme contemplate dal presente regolamento è compresa tra un minimo di euro 25,00 (€ Venticinque/00) ed un massimo di euro 500,00 (€ Cinquecento/00) ai sensi dell'art.7bis d.lgs. 267/2000, con pagamento in misura ridotta pari a euro 50,00 (€ Cinquanta/00).

3. Sono comunque sempre applicabili le previsioni sanzionatorie pecuniarie ed accessorie previste all'art. 22 del vigente Codice della Strada e nello specifico ai commi 11 e 12, rispettivamente nel caso di apertura di nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero di trasformazione e/o variazione dell'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, nonché l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo





AREA TECNICA

le norme del capo I, sezione II, del titolo VI del D. Lgs. 285/1992 e relativo Regolamento di Esecuzione del C.d.S.

4. La sanzione accessoria di cui al precedente comma non si applica nel caso le opere effettuate possano essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

5. È vietato apporre il segnale di passo carrabile se non muniti di regolare concessione o non conforme a quanto prescritto.

6. L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per esigenze di tutela della sicurezza stradale o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

7. La revoca avverrà nel rispetto di quanto disposto dall'art.21-quinquies della legge 7 agosto 1990 n. 241 ed il provvedimento sarà portato a conoscenza del destinatario con apposita comunicazione.

8. Si decade dalla licenza e non si ha alcun diritto di restituzione del canone già versato, nei seguenti casi:
- violazione delle condizioni previste nell'atto di concessione, così come violazione delle norme di legge in materia od inottemperanza alle disposizioni del presente regolamento;
- mancato pagamento del canone annuale, trascorsi inutilmente 60 giorni dalla data di scadenza annuale ed infruttuosamente decorso il termine fissato nella diffida di regolarizzazione del pagamento. In ogni caso il titolare è tenuto al pagamento di 1/12 del canone annuo per ogni mese precedente la data di revoca.

9. In caso di decadenza il titolare ha l'obbligo di ripristinare la sede stradale in modo da eliminare la possibilità di accesso carrabile.

10. Il provvedimento di decadenza deve essere portato a conoscenza del concessionario attraverso la notifica dello stesso, con l'indicazione, altresì, del termine entro il quale operare il ripristino dell'area occupata, fermo restando che, nel caso in cui il termine decorra inutilmente senza che il concessionario provveda a quanto gli si ordina, detti interventi saranno eseguiti d'ufficio, ma l'amministrazione potrà agire per il recupero della spesa sostenuta ai danni dell'inadempiente.

Art. 23 - Responsabilità del richiedente il passo carrabile

Il richiedente la concessione di passo carrabile si assume tutte le responsabilità civili e penali per la costruzione, manutenzione e rinuncia del passo carrabile.

Art. 24 - Norma finale di rinvio

Per quanto non espressamente indicato e previsto dal presente Regolamento, si rinvia a quanto previsto dal Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/92, n. 285) e dal relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. 16/12/92, n. 495) e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento comunale per l'applicazione del Canone unico patrimoniale, nonché alle vigenti disposizioni in materia.



Art. 25 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera di approvazione. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con il presente regolamento.



AREA TECNICA


- ALLEGATO 1 -

SCHEMI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI SCIVOLI DI ACCESSO AI PASSO CARRABILE**Ingresso carrabile con quota ingresso a livello strada**


Nell'esempio sopra riportato, qualora la quota ingresso del passo carrabile sia alla stessa quota della strada e la larghezza del marciapiede sia minimo 90cm. è obbligatorio realizzare nelle parti laterali l'ingresso carrabile due rampe di raccordo con pendenza massima del 15% così da poter permettere alle persone con limitata capacità motoria di poter procedere senza rischi per il transito con la carrozzina.



AREA TECNICA



Ingresso carrabile con quota più alta del livello strada e marciapiede con larghezza oltre cm 200




Nell'esempio sopra riportato, qualora L'ingresso del passo carrabile sia a una quota superiore alla quota strada e la larghezza del marciapiede sia almeno 200cm. è obbligatorio realizzare una corsia di transito sul marciapiede di almeno 90cm. così da poter permettere alle persone con limitata capacità motoria di procedere senza rischi per il transito con la carrozzina. Il dislivello tra l'ingresso del passo carrabile e la quota strada potrà essere colmato con la realizzazione di 2 rampe che potranno essere di larghezza massima di 50cm e pendenza di max30% in aderenza con la strada e di larghezza massima di 60 cm. con pendenza non superiore al 20% in aderenza all'ingresso carrabile.






AREA TECNICA



Ingresso carrabile con quota più alta del livello strada e marciapiede con larghezza inferiore a cm 50



Nell'esempio sopra riportato, qualora l'ingresso del passo carrabile sia a una quota superiore alla quota strada e la larghezza del marciapiede sia inferiore a 50cm, è consentito realizzare una rampa con pendenza massima del 30%. Qualora il dislivello tra la quota strada e il passo carrabile sia superiore alla quota raggiungibile con la rampa esterna, la rampa per il raggiungimento della quota interna dovrà essere realizzata all'interno della proprietà.

